

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 3101/85 della Commissione, del 7 novembre 1985, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala . . . . . 1
- Regolamento (CEE) n. 3102/85 della Commissione, del 7 novembre 1985, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto . . . . . 3
- Regolamento (CEE) n. 3103/85 della Commissione, del 7 novembre 1985, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva . . . . . 5
- Regolamento (CEE) n. 3104/85 della Commissione, del 6 novembre 1985, relativo a varie forniture di cereali e di riso alla Lega delle società della Croce Rossa (LSCR) a titolo di aiuto alimentare . . . . . 8
- Regolamento (CEE) n. 3105/85 della Commissione, del 6 novembre 1985, relativo a varie forniture di cereali e di riso alla Lega delle società della Croce Rossa (LSCR) a titolo di aiuto alimentare . . . . . 19
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3106/85 della Commissione, del 6 novembre 1985, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di solfato di rame originario della Jugoslavia . . . . . 26**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3107/85 della Commissione, del 7 novembre 1985, relativo alla vendita alle industrie della distillazione a un prezzo fissato in anticipo di fichi secchi non trasformati del raccolto 1984 . . . . . 28**
- Regolamento (CEE) n. 3108/85 della Commissione, del 7 novembre 1985, relativo alla fornitura di riso lavorato a grani lunghi alla Repubblica della Sierra Leone a titolo di aiuto alimentare . . . . . 30
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3109/85 della Commissione, del 7 novembre 1985, relativo alla sospensione della pesca della passera di mare da parte delle navi battenti bandiera del Belgio . . . . . 32**

★ Regolamento (CEE) n. 3110/85 della Commissione, del 7 novembre 1985, che modifica il regolamento (CEE) n. 1953/82, che stabilisce condizioni particolari per l'esportazione di determinati formaggi verso taluni paesi terzi . . . . .	33
Regolamento (CEE) n. 3111/85 della Commissione, del 7 novembre 1985, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Romania . . . . .	35
Regolamento (CEE) n. 3112/85 della Commissione, del 7 novembre 1985, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2937/85 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Spagna . . . . .	36
Regolamento (CEE) n. 3113/85 della Commissione, del 7 novembre 1985, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio . . . . .	37
Regolamento (CEE) n. 3114/85 della Commissione, del 7 novembre 1985, che modifica, a decorrere dal 1° novembre 1985, i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato . . . . .	38
Regolamento (CEE) n. 3115/85 della Commissione, del 7 novembre 1985, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala . . . . .	40
Regolamento (CEE) n. 3116/85 della Commissione, del 7 novembre 1985, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto . . . . .	44

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Commissione**

85/491/CEE :

★ <b>Decisione della Commissione, del 24 ottobre 1985, che modifica la decisione 84/28/CEE per quanto riguarda l'elenco degli stabilimenti della Polonia, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità . . . . .</b>	<b>46</b>
---	-----------

85/492/CEE :

★ <b>Decisione della Commissione, del 24 ottobre 1985, che modifica la decisione 82/813/CEE per quanto riguarda l'elenco degli stabilimenti della Jugoslavia, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità . . . . .</b>	<b>49</b>
---	-----------

85/493/CEE :

★ <b>Decisione della Commissione, del 24 ottobre 1985, che modifica la decisione 83/421/CEE per quanto riguarda l'elenco degli stabilimenti della Norvegia, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità . . . . .</b>	<b>52</b>
---	-----------

85/494/CEE :

★ <b>Decisione della Commissione, del 28 ottobre 1985, che modifica la decisione 82/835/CEE relativa alla creazione del comitato dello sviluppo europeo della scienza e della tecnologia . . . . .</b>	<b>54</b>
--	-----------

**Rettifiche**

★ <b>Rettifica al regolamento (CEE) n. 2559/85 della Commissione, dell'11 settembre 1985, recante apertura, ripartizione e modo di gestione di un contingente tariffario comunitario di fragole della sottovoce ex 08.08 A II della tariffa doganale comune, originarie degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, o dei paesi e territori d'oltremare (1985/1986) (GU n. L 244 del 12. 9. 1985) . . . . .</b>	<b>55</b>
--	-----------

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3101/85 DELLA COMMISSIONE**

**del 7 novembre 1985**

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2956/85<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter,

paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84<sup>(7)</sup>,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 6 novembre 1985;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2956/85 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 novembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1985.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

<sup>(4)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 285 del 25. 10. 1985, pag. 8.

<sup>(6)</sup> GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 novembre 1985, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	124,44
10.01 B II	Frumento duro	175,25 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
10.02	Segala	113,24 <sup>(6)</sup>
10.03	Orzo	125,49
10.04	Avena	104,84
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	101,64 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	68,95 <sup>(4)</sup>
10.07 C	Sorgo	115,70 <sup>(4)</sup>
10.07 D I	Triticale	<sup>(7)</sup>
10.07 D II	Altri cereali	0 <sup>(5)</sup>
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	188,92
11.01 B	Farine di segala	173,12
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	284,97
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	203,10

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

<sup>(7)</sup> All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3102/85 DELLA COMMISSIONE**

**del 7 novembre 1985**

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2160/85 <sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'arti-

colo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 <sup>(7)</sup>,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 6 novembre 1985;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 novembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1985.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

<sup>(4)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 203 dell'1. 8. 1985, pag. 11.

<sup>(6)</sup> GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 novembre 1985, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)			
		Corrente 11	1° term. 12	2° term. 1	3° term. 2
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	18,04	18,04	18,04
10.01 B II	Frumento duro	0	3,36	3,36	1,12
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	2,02	2,02	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	8,40
10.07 C	Sorgo	0	1,46	1,46	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	25,26	25,26	25,26

## B. Malto

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)				
		Corrente 11	1° term. 12	2° term. 1	3° term. 2	4° term. 3
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	32,11	32,11	32,11	32,11
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	23,99	23,99	23,99	23,99
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3103/85 DELLA COMMISSIONE**

del 7 novembre 1985

**che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 231/85<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1201/85<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 436/85<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 436/85, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia<sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 435/85<sup>(9)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano<sup>(10)</sup>,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78 del 28 dicembre 1978<sup>(11)</sup>, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva<sup>(12)</sup>, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della

situazione del mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che, per quanto concerne la Turchia e i paesi del Magreb, è necessario non pregiudicare l'importo addizionale da determinare in conformità degli accordi tra la Comunità e detti paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 4 e 5 novembre 1985 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive delle sottovoci 07.01 N II e 07.03 A II, nonché dei prodotti delle sottovoci 15.17 B I e 23.04 A II della tariffa doganale comune deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfetariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

*Articolo 2*

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 novembre 1985.

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 26 del 31. 1. 1985, pag. 12.

<sup>(3)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.

<sup>(4)</sup> GU n. L 124 del 9. 5. 1985, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.

<sup>(6)</sup> GU n. L 52 del 22. 2. 1985, pag. 2.

<sup>(7)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.

<sup>(8)</sup> GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.

<sup>(9)</sup> GU n. L 52 del 22. 2. 1985, pag. 1.

<sup>(10)</sup> GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.

<sup>(11)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

<sup>(12)</sup> GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1985.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

---



## ALLEGATO I

## Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi
15.07 A I a)	72,00 <sup>(1)</sup>
15.07 A I b)	71,00 <sup>(1)</sup>
15.07 A I c)	60,00 <sup>(1)</sup>
15.07 A II a)	82,00 <sup>(2)</sup>
15.07 A II b)	95,00 <sup>(3)</sup>

<sup>(1)</sup> Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria, interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito :

- a) per la Spagna e il Libano : di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Turchia : di 11,48 ECU/100 kg (\*) se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per l'Algeria, la Tunisia e il Marocco : di 12,69 ECU/100 kg (\*) se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

(\*) Questi importi potranno essere maggiorati di un importo addizionale da determinarsi tra la Comunità e i paesi terzi in questione.

<sup>(2)</sup> Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria :

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

<sup>(3)</sup> Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria :

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

## ALLEGATO II

## Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi
07.01 N II	15,62
07.03 A II	15,62
15.17 B I a)	35,50
15.17 B I b)	56,80
23.04 A II	4,80

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3104/85 DELLA COMMISSIONE****del 6 novembre 1985****relativo a varie forniture di cereali e di riso alla Lega delle società della Croce Rossa (LSCR) a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3331/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e che modifica il regolamento (CEE) n. 2750/75<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma,visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 28,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1025/84<sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 25,

considerando che la Commissione, con la propria decisione del 6 maggio 1985 relativa alla concessione di un aiuto alimentare a favore della LSCR ha assegnato a questo organismo 6 000 tonnellate di cereali da fornire cif;

considerando che occorre procedere a tali forniture in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n.

1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali di applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3323/81<sup>(7)</sup>; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli organismi d'intervento che figurano negli allegati sono incaricati dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80, alle condizioni che figurano negli allegati.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1985.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESSEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 13.<sup>(6)</sup> GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.<sup>(7)</sup> GU n. L 334 del 21. 11. 1981, pag. 27.

**ALLEGATO I**

1. **Programma di esecuzione** : 1985.
2. **Beneficiario** : Ligue des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, BP 372, CH-1211 Genève 19 (telex 22555 LRCS CH).
3. **Luogo o paese di destinazione** : Haiti.
4. **Prodotto da mobilitare** : frumento tenero.
5. **Quantitativo totale** : 650 t.
6. **Numero di partite** : 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :  
Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), 21, avenue Bosquet, F-75007 Paris (telex OFIBLE 200 490 F).
8. **Mobilitazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce** :  
Frumento tenero di qualità sana, leale e mercantile, esente da odori e da parassiti, che corrisponde :
  - alle qualità fisiche minime richieste per il frumento tenero panificabile in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1629/77 della Commissione (GU n. L 181 del 21. 7. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2215/84 (GU n. L 203 del 31. 7. 1984), e il cui tenore di umidità non supera il 14,5 % ;
  - alle esigenze tecnologiche definite dal regolamento (CEE) n. 2062/81 della Commissione (GU n. L 201 del 22. 7. 1981).
10. **Condizionamento** :
  - in sacchi :
    - qualità dei sacchi : sacchi di iuta nuovi di 600 grammi ;
    - peso netto dei sacchi : 50 chilogrammi ;
  - iscrizione sui sacchi : una croce rossa di 15 × 15 cm e la dicitura seguente (iscrizione in lettere di almeno 5 cm di altezza) :  
« FROMENT TENDRE / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / ACTION DE LA LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE / POUR DISTRIBUTION GRATUITE EN HAÏTI / PORT-AU-PRINCE ».
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : cif.
13. **Porto di sbarco** : Port-au-Prince.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 20 novembre 1985, ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** : dal 1° al 31 dicembre 1985.
17. **Importo della cauzione** : 12 ECU/t.

*Note :*

1. L'aggiudicatario, tramite l'organismo d'intervento, trasmette al beneficiario, su richiesta di quest'ultimo e secondo le sue istruzioni, i documenti necessari per l'importazione della merce nel paese di destinazione.
2. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.

## ALLEGATO II

1. **Programma di esecuzione** : 1985.
2. **Beneficiario** : Lega delle società della Croce Rossa.
3. **Luogo o paese di destinazione** : Etiopia.
4. **Prodotto da mobilitare** : farina di frumento tenero.
5. **Quantitativo totale** : 1 460 tonnellate (2 000 tonnellate di cereali).
6. **Numero di partite** : 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :  
Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM), Adickesallee 40, D-6000 Frankfurt/Main (telex 411 475).
8. **Mobilitazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce** :  
Farina di qualità sana, leale e mercantile, priva di odore e di parassiti, la cui pasta non diventa collosa se lavorata meccanicamente e che presenta le seguenti caratteristiche :
  - umidità : massimo 14 % (metodo ICC n. 110);
  - tenore di proteine : minimo 10,5 % (N × 6,25 sulla sostanza secca) (metodo ICC n. 105);
  - indice di caduta d'Hagberg superiore o uguale a 180, compresi i 60 secondi di tempo di preparazione (agitazione) (metodo ICC n. 107);
  - tenore di ceneri : massimo 0,62 % riferito alla sostanza secca (metodo ICC n. 104).
10. **Condizionamento** :
  - in sacchi nuovi :
    - sacchi di iuta di 370 grammi foderati da sacchi di polipropilene di 110 grammi ;  
i bordi superiori dei due sacchi saranno cuciti insieme ;
  - peso netto dei sacchi : 50 chilogrammi ;
  - iscrizione sui sacchi : una croce rossa di 15 × 15 cm e la dicitura seguente (iscrizione in lettere di almeno 5 cm di altezza) :  
« WHEAT FLOUR / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / ACTION OF THE LEAGUE OF THE RED CROSS SOCIETIES / FOR FREE DISTRIBUTION / ASSAB ».
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : cif.
13. **Porto di sbarco** : Assab.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 19 novembre 1985, ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** : dal 1° al 31 dicembre 1985.
17. **Importo della cauzione** : 12 ECU/t.

*Note :*

1. L'aggiudicatario, tramite l'organismo d'intervento, trasmette al beneficiario, su richiesta di quest'ultimo e secondo le sue istruzioni i documenti necessari per l'importazione della merce nel paese di destinazione.
2. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
3. L'aggiudicatario invia una copia dei documenti di spedizione al seguente indirizzo : Delegazione della Commissione in Etiopia, tramite servizio « valigia diplomatica », Berlaymont 1/123, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.

**ALLEGATO III**

1. **Programma di esecuzione** : 1985.
2. **Beneficiario** : Ligue des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, BP 372 — CH 1211 Genève 19 (telex 22 555 LRCS CH).
3. **Luogo o paese di destinazione** : Tunisia.
4. **Prodotto da mobilitare** : frumento duro.
5. **Quantitativo totale** : 150 t.
6. **Numero di partite** : 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :  
Azienda di stato per gli interventi sui mercati agricoli (AIMA), via Palestro 81, I-Roma (telex 613 003).
8. **Mobilitazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce** :  
il frumento duro deve essere di qualità sana, leale e mercantile, essere esente da odore e corrispondere almeno alla qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'intervento.  
Sono escluse le varietà di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 1570/77 (GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 18.)
10. **Condizionamento** :
  - in sacchi nuovi:
    - sacchi di iuta di un peso minimo di 600 grammi;
    - peso netto dei sacchi : 50 chilogrammi;
    - i sacchi saranno contrassegnati sull'imballaggio esterno da una mezzaluna rossa con le punte rivolte verso sinistra, di 15 centimetri di altezza, e dalle parole impresse con lettere di almeno 5 cm di altezza :  
« BLÉ DUR / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / ACTION DE LA LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT ROUGE / POUR DISTRIBUTION GRATUITE EN TUNISIE / TUNIS ».
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : cif.
13. **Porto di sbarco** : Tunisi.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : trattativa privata.
15. **Periodo d'imbarco** : dal 1° al 31 dicembre 1985.
16. **Importo della cauzione** : 6 ECU/t.

*Note :*

1. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti, che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
2. Il cocontraente trasmette al beneficiario, su richiesta di quest'ultimo e secondo le sue istruzioni, i documenti necessari per l'importazione della merce paese di destinazione.

**ALLEGATO IV**

1. **Programma di esecuzione** : 1985.
2. **Beneficiario** : Ligue des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, BP 372 — CH 1211 Genève 19 (telex 22 555 LRCS CH).
3. **Luogo o paese di destinazione** : Mauritania.
4. **Prodotto da mobilitare** : frumento duro.
5. **Quantitativo totale** : 1 000 t.
6. **Numero di partite** : 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :  
Azienda di stato per gli interventi sui mercati agricoli (AIMA), via Palestro 81, I-Roma (telex 613 003).
8. **Mobilitazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce** :  
il frumento duro deve essere di qualità sana, leale e mercantile, essere esente da odore e corrispondere almeno alla qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'intervento.  
Sono escluse le varietà di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 1570/77 (GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 18).
10. **Condizionamento** :
  - in sacchi :
    - qualità dei sacchi : sacchi di iuta nuovi di 600 grammi ;
    - peso netto dei sacchi : 50 chilogrammi ;
  - i sacchi saranno contrassegnati sull'imballaggio esterno da una mezzaluna rossa con le punte rivolte verso sinistra, di 15 centimetri di altezza, e dalle parole impresse con lettere di almeno 5 cm di altezza :  
• BLÉ DUR / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / ACTION DE LA LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT ROUGE / POUR DISTRIBUTION GRATUITE / NOUAKCHOTT •.
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : cif.
13. **Porto di sbarco** : Nouakchott.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 19 novembre 1985, ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** : dal 1° al 31 dicembre 1985.
17. **Importo della cauzione** : 6 ECU/t.

*Note :*

1. L'aggiudicatario, tramite l'organismo d'intervento, trasmette al beneficiario, su richiesta di quest'ultimo e secondo le sue istruzioni, i documenti necessari per l'importazione della merce nel paese di destinazione.
2. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.

## ALLEGATO V

1. **Programma di esecuzione** : 1985.
  2. **Beneficiario** : Lega delle società della Croce Rossa.
  3. **Luogo o paese di destinazione** : Indonesia.
  4. **Prodotto da mobilitare** : fiocchi d'avena.
  5. **Quantitativo totale** : 174 t (300 t di cereali).
  6. **Numero di partite** : 1.
  7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :  
VIB, Burgemeester Kessenplein 3, NL 6431 KM Hoensbroek (telex 56396).
  8. **Mobilitazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.
  9. **Caratteristiche della merce** :  
**Produzione di avena in fiocchi a cottura veloce** :  
*Avene gregge* : avene di prima qualità ad alta densità.  
*Politura e preparazione* : avene da liberare dai corpi estranei, dolcificare e stabilizzare, tramite trattamento a vapore.  
*Mondatura* : avene da classificare e mondare. Previa separazione delle bucce, chicchi di avena da pulire e brillare.  
*Fiocchi d'avena* : chicchi d'avena da tagliare, selezionare e pulire all'aria. Fiocchi d'avena umidificati e precotti a vapore, poi arrotolati in fiocchi.  
**Qualità dell'avena in fiocchi** :  
Umidità : meno del 12 %.  
Tenore di ceneri : meno del 2,3 % della materia secca.  
Fibra greggia : meno dell'1,5 % della materia secca.  
Tenore di bucce : meno dello 0,10 % della materia secca.  
Tenore di proteine : non inferiore al 12 % della materia secca.
  10. **Condizionamento** :  
in sacchi  
— qualità dei sacchi :  
composizione dei sacchi :  
— quattro sacchi di carta « Kraft » di resistenza corrispondente ad un peso di almeno 70 g/m<sup>2</sup>,  
— un sacco di carta catramata interposta, di resistenza corrispondente ad un peso di almeno 140 g/m<sup>2</sup>,  
— una tasca interna in polietilene di almeno 0,06 mm di spessore, a doppia legatura,  
— chiusure inferiore e superiore del sacco da incollare ;  
— peso netto dei sacchi : 25 chilogrammi ;  
— iscrizione sui sacchi :  
I sacchi saranno contrassegnati con stampa sull'imballaggio esterno da un croce rossa di cm 10 x 10 e dalla dicitura seguente :  
« ROLLED OATS / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / ACTION OF THE LEAGUE OF RED CROSS SOCIETIES / FOR FREE DISTRIBUTION / JAKARTA ».
  11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
  12. **Fase di consegna** : cif.
  13. **Porto di sbarco** : Jakarta.
  14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
  15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 19 novembre 1985, alle ore 12.
  16. **Periodo d'imbarco** : dal 1° al 31 dicembre 1985.
  17. **Importo della cauzione** : 12 ECU/t.
- Note* :
1. L'aggiudicatario, tramite l'organismo d'intervento, trasmette al beneficiario, su richiesta di quest'ultimo e secondo le sue istruzioni, i documenti necessari per l'importazione della merce nel paese di destinazione.
  2. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una « R » maiuscola.

**ALLEGATO VI**

1. **Programma di esecuzione** : 1985.
2. **Beneficiario** : Ligue des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, BP 372 — CH-1211 Genève 19 (telex 22 555 LRCS CH).
3. **Luogo o paese di destinazione** : Mauritania.
4. **Prodotto da mobilitare** : riso lavorato a grani lunghi (non-parboiled).
5. **Quantitativo totale** : 345 t (1 000 t di cereali).
6. **Numero di partite** : 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** : Ente nazionale risi, piazza Pio XI 1, I-Milano (telex 334 032).
8. **Mobilizzazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce** :
  - riso di qualità sana, leale e mercantile, privo di odore e di parassiti ;
  - umidità : 15 % ;
  - rotture di riso : massimo 5 % ;
  - grani gessati : massimo 5 % ;
  - grani striati rossi : massimo 3 % ;
  - grani vaiolati : massimo 1,5 % ;
  - grani macchiati : massimo 1 % ;
  - grani gialli : massimo 0,050 % ;
  - grani ambrati : massimo 0,20 %.
10. **Condizionamento** :
  - in sacchi :
    - qualità dei sacchi : sacchi di iuta nuovi di 600 grammi,
    - peso netto dei sacchi : 50 chilogrammi ;
  - I sacchi saranno contrassegnati sull'imballaggio esterno da una mezzaluna rossa con le punte rivolte verso sinistra di cm 15 di altezza e dalle parole impresse con lettere di almeno 5 cm di altezza :  
« RIZ BLANCHI / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / ACTION DE LA LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT ROUGE / POUR DISTRIBUTION GRATUITE / NOUAKCHOTT ».
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : cif.
13. **Porto di sbarco** : Nouakchott.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 18 novembre 1985, ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** : dal 1° al 31 dicembre 1985.
17. **Importo della cauzione** : 12 ECU/t.

**Note :**

1. L'aggiudicatario, tramite l'organismo d'intervento, trasmette al beneficiario, su richiesta di quest'ultimo e secondo le sue istruzioni, i documenti necessari per l'importazione della merce nel paese di destinazione.
2. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.



## ALLEGATO VII

1. **Programma di esecuzione** : 1985.
2. **Beneficiario** : Ligue des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, BP 372 — CH-1211 Genève 19 (telex 22 555 LRCS CH).
3. **Luogo o paese di destinazione** : Madagascar.
4. **Prodotto da mobilitare** : riso lavorato a grani lunghi (non-parboiled).
5. **Quantitativo totale** : 35 t (100 t di cereali).
6. **Numero di partite** : 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** : Ente nazionale risi, piazza Pio XI 1, I-Milano (telex 334 032).
8. **Mobilizzazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce** :
  - riso di qualità sana, leale e mercantile, privo di odore e di parassiti ;
  - umidità : 15 % ;
  - rotture di riso : massimo 5 % ;
  - grani gessati : massimo 5 % ;
  - grani striati rossi : massimo 3 % ;
  - grani vaiolati : massimo 1,5 % ;
  - grani macchiati : massimo 1 % ;
  - grani gialli : massimo 0,050 % ;
  - grani ambrati : massimo 0,20 %.
10. **Condizionamento** :
  - in sacchi di iuta nuovi di 600 grammi,
  - peso netto dei sacchi : 50 chilogrammi,
  - iscrizione sui sacchi : una croce rossa di 15 × 15 cm e la dicitura seguente (iscrizione in lettere di almeno 5 cm di altezza):
    - RIZ / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / ACTION DE LA LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT ROUGE / POUR DISTRIBUTION GRATUITE / TAMATAVE •.
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : cif.
13. **Porto di sbarco** : Tamatave.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 18 novembre 1985, ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** : dal 1° al 31 dicembre 1985.
17. **Importo della cauzione** : 12 ECU/t.

*Note :*

1. L'aggiudicatario, tramite l'organismo d'intervento, trasmette al beneficiario, su richiesta di quest'ultimo e secondo le sue istruzioni, i documenti necessari per l'importazione della merce nel paese di destinazione.
2. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.

**ALLEGATO VIII**

1. **Programma di esecuzione** : 1985.
2. **Beneficiario** : Ligue des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, BP 372, CH-1211 Genève 19 (telex 22555 LRCS CH).
3. **Luogo o paese di destinazione** : Algeria.
4. **Prodotto da mobilitare** : riso lavorato a grani lunghi (non-parboiled).
5. **Quantitativo totale** : 52 t (150 t di cereali).
6. **Numero di partite** : 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :  
Ente nazionale risi, piazza Pio XI, 1, I-Milano (telex 334 032).
8. **Mobilitazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce** :
  - riso di qualità sana, leale e mercantile, privo di odore e di parassiti ;
  - umidità : 15 % ;
  - rotture di riso : massimo 5 % ;
  - grani gessati : massimo 5 % ;
  - grani striati rossi : massimo 3 % ;
  - grani vaiolati : massimo 1,5 % ;
  - grani macchiati : massimo 1 % ;
  - grani gialli : massimo 0,050 % ;
  - grani ambrati : massimo 0,20 %.
10. **Condizionamento** :
  - in sacchi di iuta nuovi di 600 grammi,
  - peso netto dei sacchi : 50 chilogrammi,
  - i sacchi saranno contrassegnati sull'imballaggio esterno da una mezzaluna rossa con le punte rivolte verso sinistra di 15 cm di altezza e dalle parole impresse con lettere di almeno 5 cm di altezza :  
  
\* RIZ / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / ACTION DE LA LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT ROUGE / POUR DISTRIBUTION GRATUITE / ALGER \*.
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : cif.
13. **Porto di sbarco** : Algeri.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 18 novembre 1985, ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** : dal 1° al 31 dicembre 1985.
17. **Importo della cauzione** : 12 ECU/t.

*Note :*

1. L'aggiudicatario, tramite l'organismo d'intervento, trasmette al beneficiario, su richiesta di quest'ultimo e secondo le sue istruzioni, i documenti necessari per l'importazione della merce nel paese di destinazione.
2. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.

**ALLEGATO IX**

1. **Programma di esecuzione** : 1985.
2. **Beneficiario** : Ligue des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, boîte postale 372, CH-1211 Genève 19 (telex 22555 LRCS CH).
3. **Luogo o paese di destinazione** : Marocco.
4. **Prodotto da mobilitare** : riso lavorato a grani lunghi (non-parboiled).
5. **Quantitativo totale** : 52 t (150 t di cereali).
6. **Numero di partite** : 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :  
Ente nazionale risi, piazza Pio XI, 1, I-Milano (telex 334 032).
8. **Mobilitazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce** :
  - riso di qualità sana, leale e mercantile, privo di odore e di parassiti ;
  - umidità : 15 % ;
  - rotture di riso : massimo 5 % ;
  - grani gessati : massimo 5 % ;
  - grani striati rossi : massimo 3 % ;
  - grani vaiolati : massimo 1,5 % ;
  - grani macchiati : massimo 1 % ;
  - grani gialli : massimo 0,050 % ;
  - grani ambrati : massimo 0,20 %.
10. **Condizionamento** :
  - in sacchi :
    - qualità dei sacchi : sacchi di iuta nuovi di 600 grammi,
    - peso netto dei sacchi : 50 chilogrammi ;
  - i sacchi saranno contrassegnati sull'imballaggio esterno da una mezzaluna rossa con le punte rivolte verso sinistra di 15 cm di altezza e dalle parole impresse con lettere di almeno 5 cm di altezza :  
  
• RIZ / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / ACTION DE LA LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT ROUGE / POUR DISTRIBUTION GRATUITE / RABAT •.
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : cif.
13. **Porto di sbarco** : Rabat.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 18 novembre 1985, ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** : dal 1° al 31 dicembre 1985.
17. **Importo della cauzione** : 12 ECU/t.

**Note :**

1. L'aggiudicatario, tramite l'organismo d'intervento, trasmette al beneficiario, su richiesta di quest'ultimo e secondo le sue istruzioni, i documenti necessari per l'importazione della merce nel paese di destinazione.
2. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.

**ALLEGATO X**

1. **Programma di esecuzione** : 1985.
2. **Beneficiario** : Ligue des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, BP 372 — CH-1211 Genève 19 (telex 22 555 LRCS CH).
3. **Luogo o paese di destinazione** : Filippine.
4. **Prodotto da mobilitare** : riso lavorato a grani lunghi (non-parboiled).
5. **Quantitativo totale** : 173 t (500 t di cereali).
6. **Numero di partite** : 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** : Ente nazionale risi, piazza Pio XI 1, I-Milano (telex 334 032).
8. **Mobilitazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce** :
  - riso di qualità sana, leale e mercantile, privo di odore e di parassiti ;
  - umidità : 15 % ;
  - rotture di riso : massimo 5 % ;
  - grani gessati : massimo 5 % ;
  - grani striati rossi : massimo 3 % ;
  - grani vaiolati : massimo 1,5 % ;
  - grani macchiati : massimo 1 % ;
  - grani gialli : massimo 0,050 % ;
  - grani ambrati : massimo 0,20 %.
10. **Condizionamento** :
  - in sacchi :
    - qualità dei sacchi : sacchi di iuta nuovi di 600 grammi,
    - peso netto dei sacchi : 50 chilogrammi,
    - iscrizione sui sacchi : una croce rossa di 15 × 15 cm e la dicitura seguente (iscrizione in lettere di almeno 5 cm di altezza) :  
« RICE / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / ACTION OF THE LEAGUE OF THE RED CROSS SOCIETIES / FOR FREE DISTRIBUTION / MANILA ».
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : cif.
13. **Porto di sbarco** : Manila.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 18 novembre 1985, ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** : dal 1° al 31 dicembre 1985.
17. **Importo della cauzione** : 12 ECU/t.

*Note :*

1. L'aggiudicatario, tramite l'organismo d'intervento, trasmette al beneficiario, su richiesta di quest'ultimo e secondo le sue istruzioni, i documenti necessari per l'importazione della merce nel paese di destinazione.
2. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3105/85 DELLA COMMISSIONE**

del 6 novembre 1985

relativo a varie forniture di cereali e di riso alla Lega delle società della Croce  
Rossa (LSCR) a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3331/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e che modifica il regolamento (CEE) n. 2750/75<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 28,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1025/84<sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 25,

considerando che la Commissione, con la propria decisione del 6 maggio 1985 relativa alla concessione di un aiuto alimentare a favore della LSCR ha assegnato a questo organismo 2 200 tonnellate di cereali da fornire reso destinazione ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2750/75, i prodotti possono essere acquistati su tutto il mercato comunitario ;

considerando che è necessario prevedere una gara per la fornitura del prodotto consegnato a destinazione, merce scaricata, tenuto conto dell'utilizzazione finale che deve essere data alla merce consegnata ;

considerando che occorre procedere a tali forniture in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali di applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3323/81<sup>(7)</sup> ; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano ;

considerando tuttavia che devono essere fissate le disposizioni specifiche di una fornitura consegnata a destinazione ; che in tal modo l'aggiudicatario deve assumere a proprio carico tutti i rischi inerenti alla merce sino allo scarico nel luogo di destinazione fissato ; che il pagamento all'aggiudicatario può aver luogo soltanto se sono fornite certe prove dell'avvenuta consegna a destinazione ;

considerando che risulta necessario precisare, per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realizzazione dell'operazione di cui trattasi nei termini previsti, chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. Gli organismi d'intervento indicati negli allegati sono incaricati dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura a titolo di aiuto alimentare dei prodotti di cui negli allegati, in conformità delle disposizioni del presente regolamento.
2. La fornitura dei prodotti è aggiudicata mediante gara.
3. Gli allegati hanno funzione di bando di gara. L'organismo d'intervento in questione fa effettuare, se necessario, pubblicazioni complementari.

*Articolo 2*

1. Per l'effettuazione della gara si applicano le seguenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80 :
  - l'articolo 4, escluse le disposizioni del paragrafo 3, lettera e), e del paragrafo 4, lettere d) ed e), relativo alla presentazione delle offerte ;
  - l'articolo 5 relativo alla costituzione di una cauzione ;
  - l'articolo 6 relativo allo spoglio e alla lettura delle offerte.
  - se del caso l'articolo 8 relativo al confronto delle offerte.
2. Nell'offerta è indicato l'importo proposto, espresso per tonnellata di prodotto, nella moneta dello stato membro nel quale ha luogo la gara.

<sup>(1)</sup> GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 13.

<sup>(6)</sup> GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.

<sup>(7)</sup> GU n. L 334 del 21. 11. 1981, pag. 27.

Nell'offerta sono incluse le spese di fumigazione, di scarico e di entrata in magazzino nel luogo finale di destinazione.

Nell'offerta è indicato separatamente l'importo delle spese relative ai trasporti marittimo e terrestre sino al luogo finale di destinazione.

L'offerta contiene l'indicazione dello stato membro in cui il concorrente s'impegna, qualora sia dichiarato aggiudicatario, ad espletare le formalità doganali di esportazione.

3. L'aggiudicatario adempie ai propri obblighi in conformità di quanto prescritto dal presente regolamento e degli impegni di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1974/80, escluse le disposizioni delle lettere d) ed e).

4. Il concorrente si impegna a far effettuare il trasporto marittimo con navi registrate nella categoria superiore nei registri di classificazione riconosciuti, che non abbiano più di 15 anni di servizio e presentino garanzie sanitarie certificate da un organismo competente.

#### Articolo 3

1. Fatta salva l'applicazione dei paragrafi 2 e 3, entro 48 ore è dichiarato aggiudicatario colui che ha presentato l'offerta più favorevole.

2. Se l'offerta più favorevole è presentata simultaneamente da più concorrenti, l'organismo d'intervento designa l'aggiudicatario mediante estrazione a sorte.

3. Qualora le offerte presentate non sembrano corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può non procedere all'aggiudicazione, previo accordo della Commissione.

4. L'organismo d'intervento comunica a tutti gli offerenti il risultato della gara, a mezzo lettera o telex, inviato al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'aggiudicazione.

#### Articolo 4

1. L'aggiudicatario conclude i contratti necessari per il trasporto della merce sino al luogo finale di destinazione e sostiene tutte le relative spese, nonché le spese di scarico e di entrata in magazzino a destinazione; egli sottoscrive le necessarie assicurazioni.

2. L'aggiudicatario assume a proprio carico tutti i rischi, inerenti alla merce, principalmente quelli relativi a perdita o deterioramento, ai quali la merce stessa è soggetta sino al momento in cui essa è stata effettivamente scaricata e consegnata nel luogo finale di destinazione.

3. L'aggiudicatario comunica senza indugio al rappresentante del beneficiario la data di caricamento, i mezzi di trasporto impiegati per avviare la merce al luogo finale di destinazione e la presunta data d'arrivo della merce in tale luogo. Egli comunica immediatamente tali informazioni all'organismo d'intervento incaricato del pagamento, che

le trasmette alla Commissione con la massima sollecitudine.

L'aggiudicatario informa il rappresentante del beneficiario della probabile data d'arrivo della merce nel luogo finale di destinazione, almeno tre giorni prima di tale data.

#### Articolo 5

1. L'organismo d'intervento del paese d'imbarco fa eseguire, prima del caricamento nel porto d'imbarco, un controllo della quantità, della qualità e del condizionamento della merce, e rilascia regolare attestato. Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario fornisce all'organismo d'intervento un attestato del servizio che ha proceduto alla fumigazione, da cui risulta che l'operazione in questione è stata effettuata.

2. Il prelievo dei campioni destinati all'analisi nonché il controllo si effettuano secondo le norme professionali vigenti nel paese d'imbarco. L'aggiudicatario e il rappresentante del beneficiario sono invitati a presenziare a detta operazione.

Due campioni sigillati vengono conservati dall'organismo d'intervento sino al rilascio del certificato di presa in consegna da parte dell'aggiudicatario o sino al momento in cui viene fornito l'attestato di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

3. Se il controllo di cui al paragrafo 1 dà luogo a contestazioni, l'organismo d'intervento incarica un servizio ispettivo diverso da quello che ha effettuato il controllo menzionato al paragrafo 1 di eseguire un secondo controllo, i cui risultati hanno valore determinante. Le relative spese sono a carico della parte soccombente.

4. Qualora il controllo di cui ai paragrafi precedenti risulti negativo, la merce deve essere respinta e sostituita. Ove il carico risulti incompleto, l'aggiudicatario deve fornire la parte mancante.

#### Articolo 6

1. Un certificato di presa in consegna è rilasciato dal beneficiario immediatamente dopo lo scarico nel luogo finale di destinazione.

Tale documento certifica il luogo e la data di presa in consegna e fornisce una descrizione della merce conformemente al modello dell'allegato II, nonché le eventuali osservazioni del beneficiario.

2. Qualora il beneficiario non rilasci il certificato di presa in consegna e tranne il caso in cui ciò sia dovuto a contestazione della merce, la prova della fornitura può essere fornita mediante un attestato del modello dell'allegato II vistato dal delegato della Comunità nel paese di destinazione.

#### Articolo 7

1. Il pagamento dell'aggiudicatario è effettuato dall'organismo d'intervento dello stato membro in cui sono espletate le formalità doganali di esportazione.

2. L'importo da pagare è quello dell'offerta aumentato eventualmente delle spese di cui all'articolo 9. Esso è pagato nella moneta dello stato membro incaricato del pagamento. A tal fine, l'importo è convertito, applicando:

- quando le monete in causa sono mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 %, il tasso di conversione risultante dal loro tasso centrale,
- negli altri casi, la relazione tra le due monete in causa, stabilita utilizzando l'ultima constatazione dei loro corsi di cambio in contanti che precede immediatamente la data limite fissata per la presentazione delle offerte e che è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, edizione C.

3. L'importo di cui al paragrafo 2 è versato all'aggiudicatario dietro presentazione dell'originale del certificato di presa in consegna o di una copia certificata conforme, oppure, in mancanza, dell'attestato di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

4. L'organismo d'intervento è autorizzato a pagare senza indugio all'aggiudicatario un acconto dell'80 % sul valore delle quantità che figurano nella polizza di carico, su presentazione di una copia di detto documento, dell'attestato di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nonché dell'attestato di fumigazione e dietro costituzione di una cauzione d'un importo pari a quello dell'acconto.

Tale cauzione è costituita alle condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1974/80.

#### Articolo 8

1. La cauzione di cui all'articolo 2 è svincolata immediatamente:

- per il concorrente la cui offerta non è stata presa in considerazione o accettata;
- per l'aggiudicatario, per quanto riguarda i quantitativi non consegnati a seguito di un caso di forza maggiore;
- per l'aggiudicatario, per quanto riguarda i quantitativi consegnati in conformità delle disposizioni del presente regolamento e su presentazione dell'originale o della copia autenticata del certificato di presa in

consegna, oppure, in mancanza, dell'attestazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

2. La cauzione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, è svincolata immediatamente allorché l'aggiudicatario fornisce la prova, conformemente all'articolo 6, che almeno l'80 % delle quantità previste è stato consegnato nelle condizioni contemplate dal presente regolamento.

#### Articolo 9

Se l'aggiudicatario doveva sostenere, per la consegna effettuata ai sensi del presente regolamento, oneri eccezionali che non abbiano potuto essere coperti da assicurazione, egli può ottenere un indennizzo previa presentazione dei documenti giustificativi e previo accordo della Commissione.

#### Articolo 10

Salvo caso di forza maggiore, l'aggiudicatario assume a proprio carico tutte le conseguenze finanziarie della mancata consegna della merce alle condizioni previste dal presente regolamento, sempreché il beneficiario abbia reso possibile la consegna alle suddette condizioni.

Le spese occasionate dalla mancata consegna della merce a seguito di un caso di forza maggiore sono a carico dell'organismo d'intervento incaricato del pagamento.

#### Articolo 11

Le disposizioni dell'articolo 21 e dell'articolo 22, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1974/80 si applicano nell'ambito del presente regolamento.

L'organismo d'intervento incaricato del pagamento trasmette alla Commissione, appena le ha ricevute, le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

L'organismo d'intervento del paese d'imbarco trasmette alla Commissione, con la massima sollecitudine, i risultati del controllo di cui all'articolo 5.

#### Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1985.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

*ALLEGATO Ia*

1. **Programma di esecuzione** : 1985.
2. **Beneficiario** : Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, BP 372, CH-1211 Genève 19 (telex 22555 LRCS CH)
3. **Luogo o paese di destinazione** : Repubblica del Ciad.
4. **Prodotto da mobilitare** : riso lavorato a grani lunghi (non parboiled).
5. **Quantitativo totale** : 690 t (2 000 t di cereali).
6. **Numero di partite** : 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :  
Ente nazionale risi, piazza Pio XI 1, I-Milano (telex 334 032).
8. **Mobilizzazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce** :
  - riso di qualità sana, leale e mercantile, privo di odore e di parassiti ;
  - umidità : 15 % ;
  - rotture di riso : massimo 5 % ;
  - grani gessati : massimo 5 % ;
  - grani striati rossi : massimo 3 % ;
  - grani vaiolati : massimo 1,5 % ;
  - grani macchiati : massimo 1 % ;
  - grani gialli : massimo 0,050 % ;
  - grani ambrati : massimo 0,20 %.
10. **Condizionamento** :
  - in sacchi di iuta nuovi di 600 grammi,
  - peso netto dei sacchi : 50 chilogrammi,
  - iscrizione sui sacchi : una croce rossa di 15 cm × 15 cm e la dicitura seguente (iscrizione in lettere di almeno 5 cm di altezza):  
• RIZ / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / ACTION DE LA LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT ROUGE / POUR DISTRIBUTION GRATUITE / N'DJAMENA •.
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : reso destinazione :  
Délégation de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, rue Charles de Gaulle — N'Djamena — BP 1137.
13. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
14. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 18 novembre 1985, ore 12.
15. **Periodo d'imbarco** : 1°—31 dicembre 1985.
16. **Importo della cauzione** : 12 ECU/t.

*Note :*

1. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
2. L'aggiudicatario invia una copia dei documenti di spedizione al seguente indirizzo : Delegazione della Commissione nel Ciad, tramite servizio « valigia diplomatica », Berlaymont 1/123, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.



*ALLEGATO Ib*

1. **Programma di esecuzione :** 1985.
2. **Beneficiario :** Ligue des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, BP 372, CH-1211 Genève 19 (telex 22555 LRCS CH).
3. **Luogo o paese di destinazione :** Rwanda.
4. **Prodotto da mobilitare :** riso lavorato a grani lunghi (non parboiled).
5. **Quantitativo totale :** 45 t (131 t di cereali).
6. **Numero di partite :** 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura :**  
Ente nazionale risi, piazza Pio XI 1, I-Milano (telex 334 032).
8. **Mobilitazione del prodotto :** sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce :**
  - riso di qualità sana, leale e mercantile, privo di odore e di parassiti ;
  - umidità : 15 % ;
  - rotture di riso : massimo 5 % ;
  - grani gessati : massimo 5 % ;
  - grani striati rossi : massimo 3 % ;
  - grani vaiolati : massimo 1,5 % ;
  - grani macchiati : massimo 1 % ;
  - grani gialli : massimo 0,050 % ;
  - grani ambrati : massimo 0,20 %.
10. **Condizionamento :**
  - in sacchi di iuta nuovi di 600 grammi,
  - peso netto dei sacchi : 50 chilogrammi,
  - iscrizione sui sacchi : una croce rossa di 15 cm × 15 cm e la dicitura seguente (iscrizione in lettere di almeno 5 cm di altezza):  
« RIZ / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / ACTION DE LA LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT ROUGE / POUR DISTRIBUTION GRATUITE / NYAMIRAMBO ».
11. **Porto d'imbarco :** uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna :** reso destinazione magazzini della Croce Rossa del Rwanda a Nyamirambo.
13. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura :** gara.
14. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte :** 18 novembre 1985, ore 12.
15. **Periodo d'imbarco :** 1° — 31 dicembre 1985.
16. **Importo della cauzione :** 12 ECU/t.

*Note :*

1. L'aggiudicatario, tramite l'organismo d'intervento, trasmette al beneficiario, su richiesta di quest'ultimo e secondo le sue istruzioni, i documenti necessari per l'importazione della merce nel paese di destinazione.
2. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
3. L'aggiudicatario invia una copia dei documenti di spedizione al seguente indirizzo : Delegazione della Commissione in Rwanda, tramite servizio « valigia diplomatica », Berlaymont 1/123, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.

## ALLEGATO I c

1. **Programma di esecuzione** : 1985.
2. **Beneficiario** : Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, BP 372 — CH-1211 Genève 19 (telex 22 555 LRCS CH).
3. **Luogo o paese di destinazione** : Rwanda.
4. **Prodotto da mobilitare** : fiocchi d'avena.
5. **Quantitativo totale** : 40 t (69 t di cereali).
6. **Numero di partite** : 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** : VIB, Burgemeester Kessenplein 3, NL-6431 KM Hoensbroek (telex 56 396).
8. **Mobilizzazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce** :
  - Produzione di avena in fiocchi a cottura veloce** :
    - Avene gregge* : avene di prima qualità ad alta densità.
    - Politura e preparazione* : avene da liberare dai corpi estranei, dolcificare e stabilizzare tramite trattamento a vapore.
    - Mondatura* : avene da classificare e mondare. Previa separazione delle bucce, chicchi di avena da pulire e brillare.
    - Fiocchi d'avena* : chicchi d'avena da tagliare, selezionare e pulire all'aria. Fiocchi d'avena umidificati e precotti a vapore, poi arrotolati in fiocchi.
  - Qualità dell'avena in fiocchi** :
    - Umidità : meno del 12 %.
    - Tenore di ceneri : meno del 2,3 % della materia secca.
    - Fibra greggia : meno dell'1,5 % della materia secca.
    - Tenore di bucce : meno dello 0,10 % della materia secca.
    - Tenore di proteine : non inferiore al 12 % della materia secca.
10. **Condizionamento** :
  - in sacchi
  - qualità dei sacchi :
    - composizione dei sacchi :
      - quattro sacchi di carta « Kraft » di resistenza corrispondente ad un peso di almeno 70 g/m<sup>2</sup>,
      - un sacco di carta catramata interposta, di resistenza corrispondente ad un peso di almeno 140 g/m<sup>2</sup>,
      - una tasca interna in polietilene di almeno 0,06 mm di spessore, a doppia legatura,
      - chiusure inferiore e superiore del sacco da incollare ;
    - peso netto dei sacchi : 25 chilogrammi ;
    - iscrizione sui sacchi :
      - I sacchi saranno contrassegnati con stampa sull'imballaggio esterno da un croce rossa di cm 10 × 10 e dalla dicitura seguente :
      - « FLOCONS D'AVOINE / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / ACTION DE LA LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE / POUR DISTRIBUTION GRATUITE / NYAMIRAMBO ».
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : reso destinazione magazzini della Croce Rossa del Rwanda a Nyamirambo.
13. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.

14. Termine ultimo per la presentazione delle offerte : 19 novembre 1985, alle ore 12.  
 15. Periodo d'imbarco : 1°—31 dicembre 1985.  
 16. Importo della cauzione : 12 ECU/t.

*Note :*

1. L'aggiudicatario, tramite l'organismo d'intervento, trasmette al beneficiario, su richiesta di quest'ultimo e secondo le sue istruzioni, i documenti necessari per l'importazione della merce nel paese di destinazione.
2. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
3. L'aggiudicatario invia una copia dei documenti di spedizione al seguente indirizzo :  
 Delegazione della Commissione in Rwanda, tramite servizio « valigia diplomatica » Berlaymont  
 1/123 rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.

*ALLEGATO II***CERTIFICATO DI PRESA IN CONSEGNA**

Beneficiario : .....

Il sottoscritto : .....

(Nome, cognome, ragione sociale)

agendo in nome di : .....

certifica di aver preso in consegna le merci sotto indicate :

Cereali o prodotti : .....

— Peso netto preso in consegna, in tonnellate : .....

— Condizionamento : .....

— alla rinfusa : .....

— in sacchi : .....

— Numero dei sacchi : ..... regolati a ..... kg netti

— contrassegnati (iscrizione) : .....

— numero dei sacchi vuoti contrassegnati : .....

— Luogo della presa in consegna : .....

— Data della presa in consegna : .....

La qualità delle merci consegnate è conforme a quella fissata nel bando di gara.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3106/85 DELLA COMMISSIONE**

**del 6 novembre 1985**

**che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di solfato di rame originario della Jugoslavia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

previe consultazioni in seno al Comitato consultivo previsto dal suddetto regolamento,

considerando quanto segue:

**A. Procedura**

1. Nel novembre 1983, in seguito a una domanda presentata dall'Italia, stato membro il cui mercato assorbe quasi tutta l'esportazione di solfato di rame iugoslavo nella Comunità, la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale<sup>(2)</sup> un avviso di riapertura della procedura antidumping relativa alle importazioni di solfato di rame originario della Jugoslavia.
2. La domanda suddetta conteneva elementi di prova relativi al fatto che, anche dopo l'istituzione nel marzo 1983 di un dazio antidumping del 19,5 % con regolamento (CEE) n. 486/83 del Consiglio<sup>(3)</sup>, i prezzi iugoslavi all'esportazione di solfato di rame nella Comunità, in particolare in Italia, erano stati costantemente inferiori ai prezzi ufficiali del rame grezzo, che rappresenta circa il 70 % dei costi di produzione globali del solfato di rame. Si sosteneva quindi che detti prezzi all'esportazione non coprivano i costi di produzione e che pertanto il dumping era proseguito con ulteriore pregiudizio per l'industria comunitaria.
3. La decisione 84/404/CEE della Commissione<sup>(4)</sup> ha confermato tali affermazioni ed è risultato un margine di dumping del 61 %. Inoltre, in base agli elementi di cui la Commissione disponeva all'epoca del riesame, è stato calcolato che, per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria dalle importazioni in dumping, sarebbe stato necessario applicare un dazio antidumping del 53 %, nonché un dazio sul prezzo minimo per evitare eventuali evasioni. Il livello del dazio ad valorem e di quello sul prezzo minimo è stato determinato in base al prezzo di vendita che l'industria comunitaria avrebbe potuto praticare per coprire inte-

gralmente i costi di produzione e ricavare un margine di profitto del 5 %.

4. In seguito alle discussioni svoltesi in seno al Consiglio di cooperazione istituito dall'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia<sup>(5)</sup>, nel 1984, con la decisione 84/404/CEE, la Commissione ha accettato un impegno sui prezzi offerto dagli esportatori interessati, e con regolamento (CEE) n. 2333/84<sup>(6)</sup> ha abrogato il regolamento (CEE) n. 486/83 che istituiva un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di solfato di rame originario della Jugoslavia.

**B. Violazione dell'impegno**

5. Avendo ricevuto, nel 1985, dall'industria comunitaria una denuncia nella quale si affermava che il solfato di rame iugoslavo veniva nuovamente importato nella Comunità a prezzi che arrecavano notevole pregiudizio, denuncia suffragata peraltro da dati statistici ufficiali su quantitativi e prezzi, la Commissione, conformemente all'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2176/84, ha chiesto agli esportatori iugoslavi di rendere noto le loro osservazioni. In base a tali osservazioni e alle informazioni regolarmente fornite dagli esportatori iugoslavi, la Commissione ha potuto concludere che l'impegno sui prezzi è stato violato sostanzialmente e costantemente nel periodo aprile-giugno 1985, vale a dire nei mesi in cui annualmente le vendite di solfato di rame nella Comunità, effettuate su base stagionale, raggiungono la massima entità.

**C. Riapertura**

6. La Commissione, in tali circostanze, ritiene giustificata una ulteriore indagine ed ha pertanto riaperto l'inchiesta.

**D. Misure da adottare**

7. In base agli elementi di prova disponibili e in considerazione del fatto che, dopo l'accettazione dell'impegno nel 1984, un altro produttore comunitario ha interrotto la propria attività, la Commissione ritiene che gli esportatori di solfato di rame originario della Jugoslavia non abbiano più diritto all'esenzione dal dazio antidumping e ha concluso che è nell'interesse della Comunità istituire un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di solfato di rame originario della Jugoslavia.

<sup>(1)</sup> GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. C 301 dell'8. 11. 1983, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU n. L 55 del 2. 3. 1983, pag. 4.

<sup>(4)</sup> GU n. L 215, dell'11. 8. 1984, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2.

<sup>(6)</sup> GU n. L 215 dell'11. 8. 1984, pag. 1.

**E. Aliquota del dazio**

8. Conformemente all'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2176/84, l'importo del dazio deve essere pari al più elevato dei due valori rappresentati rispettivamente dall'aliquota stabilita sulla base dei fatti accertati prima dell'accettazione dell'impegno, vale a dire il 53 %, e dalla differenza fra 600 ECU e il prezzo franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, praticato nei confronti del primo importatore dello stato membro interessato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di solfato di rame di cui alla sottovoce ex

28.38 A/II, della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 28.38-27, originario della Jugoslavia.

2. L'importo del dazio è pari al più elevato dei due valori rappresentati rispettivamente dal 53 % del prezzo per tonnellata netta, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, e dalla differenza fra 600 ECU e il prezzo per tonnellata netta, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

3. Si applicano i provvedimenti in vigore in materia di dazi doganali.

4. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è soggetta al deposito di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1985.

*Per la Commissione*

Willy DE CLERCQ

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3107/85 DELLA COMMISSIONE**

del 7 novembre 1985

**relativo alla vendita alle industrie della distillazione a un prezzo fissato in anticipo di fichi secchi non trasformati del raccolto 1984**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 746/85<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 1277/84 del Consiglio, dell'8 maggio 1984, che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 626/85 della Commissione, del 12 marzo 1985, relativo all'acquisto, alla vendita e all'ammasso di uve secche e di fichi secchi non trasformati da parte degli organismi ammassatori<sup>(4)</sup>, i prodotti destinati ad usi specifici ancora da determinare sono venduti a prezzi fissati in anticipo o stabiliti mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1707/85 della Commissione, del 21 giugno 1985, relativo alla vendita da parte degli organismi ammassatori di fichi secchi non trasformati destinati alla fabbricazione del alcole<sup>(5)</sup> stabilisce che i fichi secchi non trasformati possono essere venduti alle industrie della distillazione ad un prezzo fissato in anticipo;

considerando che l'organismo ammassatore greco detiene circa 665 t di fichi secchi non trasformati del raccolto 1984; che tali prodotti non possono essere smerciati per il consumo umano diretto; che tali prodotti devono essere offerti all'industria per la distillazione;

considerando che il prezzo di vendita dovrebbe essere fissato in modo da evitare perturbazioni del mercato comunitario dell'alcole e delle bevande alcoliche;

considerando che l'importo della cauzione di trasformazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1707/85 deve essere fissato tenendo conto della differenza tra il prezzo normale del mercato per i fichi secchi e il prezzo di vendita fissato dal presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. L'organismo ammassatore greco procede alla vendita di fichi secchi non trasformati del raccolto 1984 alle industrie della distillazione in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 626/85 e del regolamento (CEE) n. 1707/85 ad un prezzo fissato a 5,40 ECU/kg netti.

2. La cauzione di trasformazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1707/85 è fissata a 6,49 ECU/kg netti.

*Articolo 2*

1. Le domande di acquisto devono essere presentate all'organismo ammassatore greco Sykiki, presso la sede centrale dell'IDAGEP, Odos Acharnon 241, Atene, Grecia, per prodotti detenuti dal suddetto organismo.

2. Informazioni per quanto concerne le quantità ed i luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati sono fornite dall'organismo ammassatore greco Sykiki, Odos Kritis 13, Kalamata, Grecia.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 81 del 23. 3. 1985, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU n. L 123 del 9. 3. 1984, pag. 25.

<sup>(4)</sup> GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 7.

<sup>(5)</sup> GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 38.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1985

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3108/85 DELLA COMMISSIONE****del 7 novembre 1985****relativo alla fornitura di riso lavorato a grani lunghi alla Repubblica della Sierra Leone a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3331/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e che modifica il regolamento (CEE) n. 2750/75<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1025/84<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 25,

considerando che la Commissione, con la propria decisione del 9 luglio 1985, relativa alla concessione di un aiuto alimentare a favore della Sierra Leone ha assegnato a questo paese 6 000 t di cereali da fornire cif;

considerando che occorre procedere a tali forniture in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1981, recante modalità generali di applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE)

n. 3323/81<sup>(5)</sup>; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'organismo d'intervento che figura nell'allegato è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80, alle condizioni che figurano nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1985.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.

<sup>(5)</sup> GU n. L 334 del 21. 11. 1981, pag. 27.



**ALLEGATO**

1. **Programma di esecuzione** : 1985.
2. **Beneficiario** : Repubblica della Sierra Leone.
3. **Luogo o paese di destinazione** : Repubblica della Sierra Leone.
4. **Prodotto da mobilitare** : riso lavorato a grani lunghi (non parboiled).
5. **Quantitativo totale** : 2 070 t (6 000 t di cereali).
6. **Numero di partite** : 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :  
Ente nazionale risi, piazza Pio XI 1, Milano (telex 26032).
8. **Mobilizzazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce** :
  - riso di qualità sana, leale e mercantile, privo di odore e di parassiti ;
  - umidità : 15 % ;
  - rotture di riso : massimo 5 % ;
  - grani gessati : massimo 5 % ;
  - grani striati rossi : massimo 3 % ;
  - grani vaiolati : massimo 1,5 % ;
  - grani macchiati : massimo 1 % ;
  - grani gialli : massimo 0,050 % ;
  - grani ambrati : massimo 0,20 %.
10. **Condizionamento** :
  - in sacchi :
    - qualità dei sacchi : sacchi di iuta nuovi aventi un peso minimo di 600 g ;
    - peso netto dei sacchi : 50 kg ;
    - iscrizione sui sacchi impressa in lettere di almeno 5 cm di altezza :  
« RICE / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO THE REPUBLIC  
OF SIERRA LEONE »
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti comunitari.
12. **Fase di consegna** : cif.
13. **Porto di sbarco** : Freetown.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 18 novembre 1985, ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** : dal 1° al 24 dicembre 1985.
17. **Importo della cauzione** : 12 ECU/t.

*Note :*

1. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
2. L'aggiudicatario invia una copia dei documenti di spedizione al seguente indirizzo : Delegazione della Commissione in Sierra Leone, tramite servizio « valigia diplomatica », Berlaymont 1/123, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3109/85 DELLA COMMISSIONE****del 7 novembre 1985****relativo alla sospensione della pesca della passera di mare da parte delle navi battenti bandiera del Belgio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli stati membri <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1729/83 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 1/85 del Consiglio, del 19 dicembre 1984, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale provvisorio delle catture ammissibile per il 1985 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2756/85 <sup>(4)</sup>, prevede dei contingenti di passera di mare per il 1985;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di passera di mare nelle acque

della zona CIEM VII a da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio hanno esaurito il contingente assegnato per il 1985,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Si ritiene che le catture di passera di mare nelle acque della zona CIEM VII a, eseguite da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio, hanno esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 1985.

La pesca della passera di mare nelle acque della zona CIEM VII a, eseguita da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1985.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1983, pag. 14.<sup>(3)</sup> GU n. L 1 dell'1. 1. 1985, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 259 dell'1. 10. 1985, pag. 68.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3110/85 DELLA COMMISSIONE****del 7 novembre 1985****che modifica il regolamento (CEE) n. 1953/82, che stabilisce condizioni particolari per l'esportazione di determinati formaggi verso taluni paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1298/85 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, primo comma,visto il regolamento (CEE) n. 2931/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo ad un'assistenza all'esportazione di prodotti agricoli che possono beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,considerando che nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 1953/82 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3148/84 <sup>(5)</sup>, figura il prezzo minimo per l'esportazione di taluni formaggi verso la Spagna;

considerando che in seguito al rincaro del latte in Spagna a partire dal 1° settembre 1985 i prezzi d'entrata spagnoli

di taluni formaggi sono stati aumentati; che l'aumento di tali prezzi deve dare luogo ad un aumento del prezzo minimo per l'esportazione dei formaggi in questione; che è pertanto necessario modificare l'allegato V del regolamento (CEE) n. 1953/82;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato V del regolamento (CEE) n. 1953/82 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1985.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 5.<sup>(3)</sup> GU n. L 334 del 28. 12. 1979, pag. 8.<sup>(4)</sup> GU n. L 212 del 21. 7. 1982, pag. 5.<sup>(5)</sup> GU n. L 294 del 13. 11. 1984, pag. 5.

## ALLEGATO

## Prezzi minimi applicabili all'esportazione di determinati formaggi verso la Spagna

I prezzi, per 100 kg peso netto, non devono essere inferiori a :

- 37 469 pts per i formaggi Emmental e Gruyère in forme intere, della sottovoce 04.04 A I a) 1 della tariffa doganale spagnola ;
- 38 869 pts per i formaggi Emmental e Gruyère in pezzi condizionati sotto vuoto, di peso superiore a 1 kg, della sottovoce 04.04 A I b) 1 della tariffa doganale spagnola ;
- 39 908 pts per i formaggi Emmental e Gruyère in pezzi condizionati sotto vuoto, di peso uguale o inferiore a 1 kg e superiore a 75 g, della sottovoce 04.04 A I c) 1 della tariffa doganale spagnola ;
- 30 413 pts per i formaggi a pasta erborinata della sottovoce 04.04 C 2 della tariffa doganale spagnola ;
- 34 480 pts per i formaggi fusi fabbricati con Emmental o Gruyère delle sottovoci 04.04 D I a) e D I b) della tariffa doganale spagnola ;
- 34 731 pts per i formaggi fusi fabbricati con Emmental o Gruyère della sottovoce 04.04 D I c) della tariffa doganale spagnola ;
- 30 560 pts per gli altri formaggi fusi della sottovoce 04.04 D 2 a) della tariffa doganale spagnola ;
- 30 804 pts per gli altri formaggi fusi della sottovoce 04.04 D 2 b) della tariffa doganale spagnola ;
- 31 042 pts per gli altri formaggi fusi della sottovoce 04.04 D 2 c) della tariffa doganale spagnola ;
- 36 994 pts per i formaggi Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Pecorino e Fiore Sardo della sottovoce 04.04 G I a) 1 della tariffa doganale spagnola ;
- 30 394 pts per il formaggio Cheddar, di maturazione inferiore a tre mesi, della sottovoce 04.04 G I b) 1 della tariffa doganale spagnola ;
- 31 671 pts per il formaggio Cheddar, di maturazione superiore a tre mesi, della sottovoce 04.04 G I b) 1 della tariffa doganale spagnola ;
- 32 759 pts per i formaggi Provolone, Asiago, Caciocavallo e Ragusano della sottovoce 04.04 G I b) 2 della tariffa doganale spagnola ;
- 30 867 pts per il formaggio Edam olandese di prima qualità, avente tenore minimo di materie grasse del 40 %, in peso, della sostanza secca e maturazione da 7 a 8 settimane, della sottovoce 04.04 G I b) 3 della tariffa doganale spagnola ;
- 30 417 pts per i formaggi aventi tenore d'acqua, in peso, nella sostanza non grassa, superiore al 62 % e inferiore o uguale al 72 %, della sottovoce 04.04 G I b) 5 della tariffa doganale spagnola ;
- 30 417 pts per i formaggi aventi tenore d'acqua, in peso, nella sostanza non grassa, superiore al 72 %, presentati in imballaggio di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, della sottovoce 04.04 G I c) 1 della tariffa doganale spagnola.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3111/85 DELLA COMMISSIONE****del 7 novembre 1985****che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Romania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1332/84<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 2936/85 della Commissione, del 22 ottobre 1985<sup>(3)</sup>, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Romania;considerando che l'evoluzione attuale dei corsi di detti prodotti originari della Romania constatati sui mercati rappresentativi di cui al regolamento (CEE) n. 2118/74<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3110/83<sup>(5)</sup>, e rilevati o calcolati conformemente alle disposizioni dell'accordo 5 di detto regolamento, permette di

constatare che il prezzo d'entrata si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello per lo meno uguale al prezzo di riferimento; che allora le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di detti prodotti originari della Romania,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2936/85 è abrogato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 novembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1985.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 130 du 16. 5. 1984, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 281 del 23. 10. 1985, pag. 10.<sup>(4)</sup> GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.<sup>(5)</sup> GU n. L 303 del 5. 11. 1983, pag. 5.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3112/85 DELLA COMMISSIONE****del 7 novembre 1985****recante modifica del regolamento (CEE) n. 2937/85 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Spagna**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1332/84<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 2937/85 della Commissione, del 22 ottobre 1985<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3011/85<sup>(4)</sup>, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Spagna;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di cetrioli originari della Spagna;

considerando che le disposizioni dell'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 1035/72, relative all'istituzione di tasse di compensazione, sono applicabili, per un determinato prodotto, soltanto durante il periodo per il quale è fissato

un prezzo di riferimento per il prodotto medesimo; che il regolamento (CEE) n. 270/85 della Commissione, del 31 gennaio 1985<sup>(5)</sup>, ha fissato i prezzi di riferimento per i cetrioli sino al 10 novembre 1985; che occorre pertanto abrogare, con effetto dall'11 novembre 1985, il regolamento (CEE) n. 2937/85,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo di 32,51 ECU che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2937/85 è sostituito dall'importo di 51,62 ECU.

*Articolo 2*

Il regolamento (CEE) n. 2937/85 è abrogato con effetto dall'11 novembre 1985.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 novembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1985.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 130 del 16. 5. 1984, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 281 del 23. 10. 1985, pag. 12.<sup>(4)</sup> GU n. L 288 del 30. 10. 1985, pag. 25.<sup>(5)</sup> GU n. L 28 dell'1. 2. 1985, pag. 42.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3113/85 DELLA COMMISSIONE**

del 7 novembre 1985

**che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1482/85<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1809/85<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3098/85<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1809/85 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi

attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 novembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1985.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 169 del 29. 6. 1985, pag. 77.

<sup>(4)</sup> GU n. L 295 del 7. 11. 1985, pag. 26.

**ALLEGATO**

**al regolamento della Commissione, del 7 novembre 1985, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

<i>(ECU/100 kg)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	45,97 40,80 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3114/85 DELLA COMMISSIONE****del 7 novembre 1985****che modifica, a decorrere dal 1° novembre 1985, i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, primo periodo,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1025/84 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, primo periodo,considerando che i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° novembre 1985, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3041/85 <sup>(5)</sup>;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CEE) n. 3041/85 in base ai dati

di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore, come è stabilito nell'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CEE) n. 3041/85 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1985.

*Per la Commissione*

COCKFIELD

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 107 del 18. 4. 1984, pag. 13.<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 13.<sup>(5)</sup> GU n. L 290 dell'1. 11. 1985, pag. 32.



## ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 7 novembre 1985, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° novembre 1985, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

<i>(ECU/100 kg)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
10.01 B I	Frumento (grano) tenero e frumento segalato :	
	— per l'industria dell'amido	5,293
	— diverso da quello per l'industria dell'amido	8,076
10.01 B II	Frumento (grano) duro	14,487
10.02	Segala	8,975
10.03	Orzo	10,096
10.04	Avena	6,530
10.05 B	Granturco (escluso il granturco ibrido destinato alla semina)	
	— per l'industria dell'amido	7,541
	— diverso da quello per l'industria dell'amido	9,482
10.06 B I b) 1	Riso semigreggio a grani tondi	34,442
10.06 B I b) 2	Riso semigreggio a grani lunghi	33,758
10.06 B II b) 1	Riso lavorato a grani tondi	44,442
10.06 B II b) 2	Riso lavorato a grani lunghi	48,925
10.06 B III	Rotture di riso :	
	— per l'industria dell'amido	10,667
	— diverso da quello per l'industria dell'amido	13,058
10.07 C	Sorgo	11,232
11.01 A	Farina di frumento (grano) e di frumento segalato	9,464
11.01 B	Farina di segala	15,815
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano) duro	22,455
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento (grano) tenero	9,464

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3115/85 DELLA COMMISSIONE**

del 7 novembre 1985

**che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto trattino,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza fra i corsi od i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo<sup>(3)</sup>, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71<sup>(5)</sup>;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84<sup>(7)</sup>,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 novembre 1985.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

<sup>(4)</sup> GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.

<sup>(5)</sup> GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.

<sup>(6)</sup> GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1985.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 novembre 1985, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

		(ECU/t)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato.	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	65,00
	— la zona II b) e la penisola iberica	72,00
	— gli altri paesi terzi	20,00
10.01 B II	Frumento duro	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	50,00
	— gli altri paesi terzi	60,00
10.02	Segala	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	72,00
	— gli altri paesi terzi	82,00
10.03	Orzo	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	73,00
	— la zona II b)	80,00
	— il Giappone	—
	— gli altri paesi terzi	—
10.04	Avena	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	—
	— gli altri paesi terzi	—
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—
10.07 B	Miglio	—
10.07 C	Sorgo	—
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	93,00
	— tenore in ceneri da 521 a 600	93,00
	— tenore in ceneri da 601 a 900	82,00
	— tenore in ceneri da 901 a 1 100	76,00
	— tenore in ceneri da 1 101 a 1 650	70,00
	— tenore in ceneri da 1 651 a 1 900	63,00

		(ECU/t)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
ex 11.01 B	Farina di segala :	
	— tenore in ceneri da 0 a 700	93,00
	— tenore in ceneri da 701 a 1 150	93,00
	— tenore in ceneri da 1 151 a 1 600	93,00
11.02 A I a)	— tenore in ceneri da 1 601 a 2 000	93,00
	Semole e semolini di grano duro :	
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300 <sup>(1)</sup>	236,00
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300 <sup>(2)</sup>	223,00
11.02 A I b)	— tenore in ceneri da 0 a 1 300	199,00
	— tenore in ceneri di più di 1 300	188,00
	Semole e semolini di grano tenero :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	93,00

<sup>(1)</sup> Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,250 mm di meno di 10 % in peso.

<sup>(2)</sup> Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,160 mm di meno di 10 % in peso.

*NB:* Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 501/85 (GU n. L 60 del 28. 2. 1985).

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3116/85 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 1985

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che definisce, nel settore dei cereali, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo<sup>(3)</sup>, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso articolo, occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1027/84<sup>(5)</sup>, ha definito i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso

conduce a fissare la restituzione ad un importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84<sup>(7)</sup>,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate agli importi di cui in allegato.

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 novembre 1985.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

<sup>(4)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

<sup>(5)</sup> GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 15.

<sup>(6)</sup> GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1985.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

*ALLEGATO*

**al regolamento della Commissione, del 7 novembre 1985, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto**

*(ECU/t)*

Numero della tariffa doganale comune	Importo delle restituzioni
11.07 A I b)	86,45
11.07 A II b)	121,22
11.07 B	141,27

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 1985

che modifica la decisione 84/28/CEE per quanto riguarda l'elenco degli stabilimenti della Polonia, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

(85/491/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 18, paragrafo 1,

vista la direttiva 77/96/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina<sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 84/319/CEE<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando che l'elenco degli stabilimenti della Polonia, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità è stato fissato inizialmente con decisione 84/28/CEE della Commissione<sup>(5)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 85/139/CEE<sup>(6)</sup>;

considerando che, da un'ispezione di routine eseguita in base all'articolo 5 della direttiva 72/462/CEE e all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 83/196/CEE della Commissione, dell'8 aprile 1983, relativa ai controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi<sup>(7)</sup>, è emerso che in

taluni stabilimenti il livello igienico è mutato rispetto all'ispezione precedente e che inoltre sono state ricevute dichiarazioni concernenti due di questi stabilimenti;

considerando che dalla stessa ispezione è risultato che nessuno stabilimento risponde ai requisiti dell'articolo 2 della direttiva 77/96/CEE e non può quindi essere autorizzato ad eseguire l'esame per accertare la presenza di trichine nelle carni fresche suine;

considerando che è necessario modificare corrispondentemente l'elenco degli stabilimenti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato della decisione 84/28/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1985.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

(2) GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34.

(3) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 67.

(4) GU n. L 167 del 27. 6. 1984, pag. 34.

(5) GU n. L 21 del 26. 1. 1984, pag. 42.

(6) GU n. L 51 del 21. 2. 1985, pag. 49.

(7) GU n. L 108 del 26. 4. 1983, pag. 18.



## ALLEGATO

## ELENCO DEGLI STABILIMENTI IN PROVENIENZA DAI QUALI LE IMPORTAZIONI DI CARNI FRESCHE SONO AUTORIZZATE SENZA LIMITAZIONE DI TEMPO

Numero d'autorizzazione	Stabilimento	Indirizzo
-------------------------	--------------	-----------

## I. CARNE BOVINA

## Macelli e laboratori di sezionamento

67	Zakłady Miesne	Kolo
101	Zakłady Miesne	Jaroslaw
131	Zakłady Miesne	Ostroda
139	Zakłady Miesne	Elk
267	Zakłady Miesne	Rawa-Mazowiecka
268	Zakłady Miesne	Sokolow Podlaski

## II. CARNE SUINA

## A. Macelli e laboratorio di sezionamento

67	Zakłady Miesne	Kolo
101	Zakłady Miesne	Jaroslaw
131	Zakłady Miesne	Ostroda
139	Zakłady Miesne	Elk
267	Zakłady Miesne	Rawa-Mazowiecka
268	Zakłady Miesne	Sokolow Podlaski

## B. Macello

73	Zakłady Miesne	Debica
----	----------------	--------

## III. CARNE EQUINA

## Macelli

192	Rzeznia Koni	Wysokie Mazowieckie
224	Rzeznia Koni	Andrychow
242	Rzeznia Koni	Skawina
244	Rzeznia Koni	Parczew
250	Rzeznia Koni	Jaslo
265	Rzeznia Koni	Olecko

## IV. DEPOSITI FRIGORIFERI

(Solamente carne congelata e imballata)

400	Chlodnia Skladowa	Debica
401	Chlodnia Skladowa	Wloclawek
423	Chlodnia Skladowa	Bialystok
431	Chlodnia Skladowa	Lublin

**ELENCO DEGLI STABILIMENTI IN PROVENIENZA DAI QUALI LE CARNI  
FRESCHE POSSONO ESSERE INTRODOTTE NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ  
FINO AD UNA DATA PRESTABILITA**

Numero d'autoriz- zazione	Stabilimento	Indirizzo
<b>I. CARNE BOVINA</b>		
<b>A. Macello e laboratorio di sezionamento</b>		
201 <sup>(1)</sup>	Zakłady Miesne	Tarnow
<b>B. Macello</b>		
65 <sup>(2)</sup>	Zakłady Miesne	Nisko
<b>II. CARNE SUINA</b>		
<b>A. Macelli e laboratorio di sezionamento</b>		
201 <sup>(1)</sup>	Zakłady Miesne	Tarnow
<b>B. Macelli</b>		
3 <sup>(1)</sup> 17 A <sup>(2)</sup> 64 <sup>(2)</sup> 65 <sup>(2)</sup>	Zakłady Miesne Zakłady Miesne Zakłady Miesne Zakłady Miesne	Pabianice Krotoszyn Lublin Nisko
<b>III. CARNE EQUINA</b>		
<b>Macelli</b>		
189 <sup>(1)</sup> 243 <sup>(1)</sup> 245 <sup>(1)</sup>	Rzeźnia Koni Rzeźnia Koni Rzeźnia Koni	Słomniki Rawicz Lwówek Śląski
<b>IV. DEPOSITI FRIGORIFERI</b>		
(Solamente carne congelata e imballata)		
415 <sup>(1)</sup>	Chłodnia Składow	Elk

<sup>(1)</sup> Fino al 30 aprile 1986.

<sup>(2)</sup> Fino all'8 novembre 1985.

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del 24 ottobre 1985

che modifica la decisione 82/813/CEE per quanto riguarda l'elenco degli stabilimenti della Jugoslavia, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

(85/492/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 18, paragrafo 1,

vista la direttiva 77/96/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 84/319/CEE <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando che l'elenco degli stabilimenti della Jugoslavia, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità, è stato fissato inizialmente con decisione 82/813/CEE della Commissione <sup>(5)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 84/486/CEE <sup>(6)</sup>;

considerando che da un'ispezione di routine, eseguita in base all'articolo 5 della direttiva 72/462/CEE e all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 83/196/CEE della Commissione, dell'8 aprile 1983, relativa ai controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi <sup>(7)</sup>, è emerso che in taluni stabilimenti il livello igienico è mutato rispetto all'ispezione precedente;

considerando che dalla stessa ispezione è risultato che alcuni stabilimenti rispondono ai requisiti dell'articolo 2 della direttiva 77/96/EE; che possono quindi essere autorizzati ad eseguire l'esame per accertare la presenza di trichine nelle carni fresche suine;

considerando che è necessario modificare corrispondentemente l'elenco degli stabilimenti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato della decisione 82/813/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1985.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

<sup>(2)</sup> GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34.

<sup>(3)</sup> GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 67.

<sup>(4)</sup> GU n. L 167 del 27. 6. 1984, pag. 34.

<sup>(5)</sup> GU n. L 343 del 4. 12. 1982, pag. 21.

<sup>(6)</sup> GU n. L 270 dell'11. 10. 1984, pag. 21.

<sup>(7)</sup> GU n. L 108 del 26. 4. 1983, pag. 18.

## ALLEGATO

## ELENCO DEGLI STABILIMENTI IN PROVENIENZA DAI QUALI LE IMPORTAZIONI DI CARNI FRESCHE SONO AUTORIZZATE SENZA LIMITAZIONI DI TEMPO

Numero d'autorizzazione	Stabilimento	Indirizzo
<b>I. CARNE BOVINA</b>		
<b>A. Macelli e laboratori di sezionamento</b>		
10	PIK Vrbovec	Vrbovec
14	PIK Kikinda	Kikinda
31	PIK Budimka	Požega
51	29. Novembar	Subotica
59	Mitros	Sremska Mitrovica
62	Ishrana	Kraljevo
64	Carnex	Titov Vrbas
85	MIP	Pozarevac
117	Inex Crvena Zvezda	Kragujevac
135	PIK Zlatibor	Čajetina
<b>B. Macelli</b>		
5	Gavrilovic	Petrinja
8	5. Maj Bilogora	Bjelovar
12	Centrocoop	Vrcevsnica
22	ABC Pomurka	Murska Sobota
24	Belje	Darda
33	Kosaki	Maribor
35	ZIK Strumica	Strumica
41	Prehrana	Bitola
46	BIM Slavija	Beograd
49	Bimeks	Brčko
53	Srbocoop	Belanovica
54	Jugocoop	Bujanovac
65	Stokopromet	Knjazevac
66	Gornji Polog	Gostivar
86	Emona	Ljubljana
92	ZIK Kumanovo	Kumanovo
98	Poljopromet	Nis
99	PKB Slavija	Padinska Skela
103	Hmezad	Celje
126	Zivinopromet	Nova Gorica
127	Neoplanta	Novi Sad
139	Podravka	Koprivnica
194	Kras Sežana	Sečovelje
205	Centropromet	Prilep
214	SOUR Varazdinka	Ivanec
<b>II. CARNE OVINA</b>		
<b>Macelli</b>		
12	Centrocoop	Vrcevsnica
29	8. Oktomvri	Kriva Palanka
35	ZIK Strumica	Strumica
41	Prehrana	Bitola
42	ZIK Crvena Zvezda	Štip
54	Jugocoop	Bujanovac
65	Stokopromet	Knjazevac
66	Gornji Polog	Gostivar
92	ZIK Kumanovo	Kumanovo
98	Poljopromet	Nis
135	PIK Zlatibor	Čajetina
205	Centropromet	Prilep

Numero d'autorizzazione	Stabilimento	Indirizzo
-------------------------	--------------	-----------

III. CARNE SUINA <sup>(1)</sup>

## A. Macelli e laboratori di sezionamento

10	PIK Vrbovec	Vrbovec
14	PIK Kikinda	Kikinda
51 T	29. Novembar	Subotica
59	Mitros	Sremska Mitrovica
64	Carnex	Titov Vrbas
85	MIP	Pozarevac

## B. Macelli

5 T	Gavrilovic	Petrinja
22 T	ABC Pomurka	Murska Sobota
33 T	Kosaki	Maribor
86	Emona	Ljubljana
139 T	Podravka	Koprivnica

## C. Laboratorio di sezionamento

117	Inex Crvena Zvezda	Kragujevac
-----	--------------------	------------

<sup>(1)</sup> Gli stabilimenti con la menzione « T » sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 77/96/CEE, ad eseguire l'esame inteso ad accertare la presenza di trichine, di cui all'articolo 2 della direttiva citata.

**ELENCO DEGLI STABILIMENTI IN PROVENIENZA DAI QUALI LE CARNI FRESCHE POSSONO ESSERE INTRODOTTE NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ FINO AD UNA DATA PRESTABILITA**

Numero d'autorizzazione	Stabilimento	Indirizzo
-------------------------	--------------	-----------

## I. CARNE BOVINA

## Macelli e laboratori di sezionamento

7 <sup>(1)</sup>	Čoka	Čoka
69 <sup>(2)</sup>	BEK	Zrenjanin
204 <sup>(1)</sup>	Topola	Bačka Topola

## II. CARNE SUINA

## Macelli e laboratori di sezionamento

7 <sup>(1)</sup>	Čoka	Čoka
69 <sup>(2)</sup>	BEK	Zrenjanin
204 <sup>(1)</sup>	Topola	Bačka Topola

<sup>(1)</sup> Fino al 30 aprile 1986.

<sup>(2)</sup> Fino all'8 novembre 1985.

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del 24 ottobre 1985

**che modifica la decisione 83/421/CEE per quanto riguarda l'elenco degli stabilimenti della Norvegia, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità**

(85/493/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 18, paragrafo 1,vista la direttiva 77/96/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 84/319/CEE <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 4,considerando che l'elenco degli stabilimenti della Norvegia, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità, è stato fissato inizialmente con decisione 83/421/CEE della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato dalla decisione 84/572/CEE <sup>(6)</sup>;

considerando che, da un'ispezione di routine eseguita in base all'articolo 5 della direttiva 72/462/CEE e all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 83/196/CEE della Commissione, dell'8 aprile 1983, relativa ai controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni

fresche in provenienza dai paesi terzi <sup>(7)</sup>, è emerso che in taluni stabilimenti il livello igienico è mutato rispetto all'ispezione precedente;

considerando che è necessario modificare corrispondentemente l'elenco degli stabilimenti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato della decisione 83/421/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1985.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.<sup>(2)</sup> GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34.<sup>(3)</sup> GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 67.<sup>(4)</sup> GU n. L 167 del 27. 6. 1984, pag. 34.<sup>(5)</sup> GU n. L 238 del 27. 8. 1983, pag. 35.<sup>(6)</sup> GU n. L 315 del 5. 12. 1984, pag. 12.<sup>(7)</sup> GU n. L 108 del 26. 4. 1983, pag. 18.

## ALLEGATO

## ELENCO DEGLI STABILIMENTI IN PROVENIENZA DAI QUALI LE IMPORTAZIONI DI CARNI FRESCHE SONO AUTORIZZATE SENZA LIMITAZIONI DI TEMPO

Numero d'autorizzazione	Stabilimento	Indirizzo
-------------------------	--------------	-----------

## I. CARNE BOVINA

## Macelli e laboratori di sezionamento

13	Agro Fellesslakteri	Egersund
20	Bøndernes Salgslag	Trondheim
22	Bøndernes Salgslag	Fosen

## II. CARNE SUINA (1)

## Macelli e laboratori di sezionamento

13 T	Agro Fellesslakteri	Egersund
20	Bøndernes Salgslag	Trondheim
21 T	Bøndernes Salgslag	Steinkjer

(1) Gli stabilimenti con la menzione « T » sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 77/96/CEE, ad eseguire l'esame inteso ad accertare la presenza di trichine, di cui all'articolo 2 della direttiva citata.

## STABILIMENTO IN PROVENIENZA DAL QUALE LE CARNI FRESCHE POSSONO ESSERE INTRODOTTE NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ FINO AD UNA DATA PRESTABILITA

Numero d'autorizzazione	Stabilimento	Indirizzo
-------------------------	--------------	-----------

## CARNE BOVINA

## Macello e laboratorio di sezionamento

21 (1)	Bøndernes Salgslag	Steinkjer
--------	--------------------	-----------

(1) Fino all'8 novembre 1985.

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del 28 ottobre 1985

**che modifica la decisione 82/835/CEE relativa alla creazione del comitato dello sviluppo europeo della scienza e della tecnologia**

(85/494/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che è appropriato, tenuto conto dell'allargamento delle Comunità europee, garantire una rappresentanza più equilibrata degli ambienti scientifici della Comunità e che è opportuno modificare in tal senso la decisione 82/835/CEE della Commissione <sup>(1)</sup>,

DECIDE :

*Articolo 1*

All'articolo 3 della decisione 82/835/CEE, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

« 1. Il comitato comprende 24 membri ».

*Articolo 2*

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 1986, con la riserva dell'entrata in vigore del trattato d'adesione della Spagna e del Portogallo.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1985.

*Per la Commissione*

Karl-Heinz NARJES

*Vicepresidente*

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 350 del 10. 12. 1982, pag. 45.



---

**RETTIFICHE**

**Rettifica al regolamento (CEE) n. 2559/85 della Commissione, dell'11 settembre 1985, recante apertura, ripartizione e modo di gestione di un contingente tariffario comunitario di fragole della sottovoce ex 08.08 A II della tariffa doganale comune, originarie degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, o dei paesi e territori d'oltremare (1985/1986)**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 244 del 12 settembre 1985)*

Pagina 19, articolo 1, paragrafo 1, prima riga:

*anziché:* « Dal 1° novembre 1984 al 28 febbraio 1985 »,

*leggi:* « Dal 1° novembre 1985 al 28 febbraio 1986 ».

---

PARLAMENTO EUROPEO

**MANUALE UFFICIALE DEL PARLAMENTO EUROPEO**

**1984**

- Dati biografici dei deputati
- Composizione degli organi parlamentari
- Risultati delle elezioni 1984
- Organizzazione dei servizi del segretariato generale del Parlamento europeo e dei gruppi politici
- Indirizzi utili
- Modifiche sopraggiunte dopo il 1° dicembre 1984

304 p.

AX-41-84-224-IT-C      ISBN 92-823-0084-6

Publicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese e tedesco.

Prezzi al pubblico in Lussemburgo, IVA esclusa:

350 FB      10 800 Lit



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
L-2985 Lussemburgo